

DECRETO 21 giugno 2022.

Adozione del Piano d'azione per ridurre l'introduzione in natura di specie aliene invasive di animali da compagnia e piante di interesse acquaristico e terraristico.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e in particolare gli articoli da 35 a 40, relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»;

Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive»;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, che prevede che entro tre anni dall'adozione dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta con uno o più decreti, sentiti i Ministeri interessati e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più piani d'azione, elaborati dall'ISPRA, per trattare i vettori che richiedono le azioni prioritarie di cui al comma 1;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea»;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, recante «Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 novembre 2020, recante «Identificazione dei vettori di introduzione accidentale di specie esotiche invasive che richiedono le azioni prioritarie di cui all'art. 13 del regolamento (UE) n. 1143/2014»;

Visto il «Piano d'azione per ridurre l'introduzione in natura di specie aliene invasive di animali da compagnia e piante di interesse acquaristico e terraristico di cui all'art. 13, comma 2 del regolamento (UE) n. 1143/2014», predisposto dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

Acquisito l'assenso del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, reso con nota prot. 9504 del 26 aprile 2022;

Acquisito l'assenso del Ministero della salute, reso con nota prot. 8123 del 1° aprile 2022;

Acquisito l'assenso del Ministero dello sviluppo economico, reso con nota prot. 8377 del 5 aprile 2022;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta dell'8 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, è adottato il «Piano d'azione per ridurre l'introduzione in natura di specie aliene invasive di animali da compagnia e piante di interesse acquaristico e terraristico di cui all'art. 13, comma 2 del regolamento (UE) n. 1143/2014», che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. È istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, il Tavolo permanente di coordinamento per la verifica della corretta implementazione del Piano di cui all'art. 1, il monitoraggio delle attività e dei risultati, l'analisi del quadro normativo vigente e la formulazione delle soluzioni e degli strumenti più idonei finalizzati a razionalizzare la commercializzazione e a ridurre significativamente il tasso di nuove introduzioni in natura di specie esotiche invasive importate, vendute, scambiate, cedute gratuitamente e acquistate come animali da compagnia e piante di interesse acquaristico e terraristico.

2. Il Tavolo permanente di coordinamento di cui al comma 1 è così composto: un rappresentante del Ministero della transizione ecologica, con funzioni di presidente, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante dell'ISPRA, un rappresentante della FNOVI (Federazione nazionale ordini veterinari italiani).

3. Il Tavolo permanente di coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno.

4. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali oneri di missione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2022

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 2167





Piano d'azione per ridurre l'introduzione
in natura di specie aliene invasive di animali
da compagnia e piante di interesse
acquaristico e terraristico ai sensi dell'art. 13
comma 2 del Regolamento (UE) n. 1143/2014

Aprile 2022



Indice

Introduzione

1. Descrizione della *pathway* del Piano

- 1.1 Definizione
- 1.2 Gli animali da compagnia in Italia

2. Contesto legislativo

- 2.1 La normativa unionale
- 2.2 La normativa nazionale

3. Obiettivo e strategia

4. Principali attori e gruppi di interesse

5. Misure previste

Linea d'azione A - Analisi del contesto

Misura A.1 Analisi del quadro normativo vigente e formulazione di proposte normative per la razionalizzazione della commercializzazione di animali da compagnia

Misura A.2 Analisi della filiera

Linea d'azione B - Acquisto e vendita consapevoli

Misura B.1 Diffusione di materiale informativo

Misura B.2 Accessibilità e diffusione delle informazioni e dei prodotti su siti istituzionali

Linea d'azione C. Tracciabilità delle specie

Misura C.1 Elaborazione di una lista dei pet più commercializzati in Italia

Misura C.2 Elaborazione di una lista positiva di animali da compagnia alieni a basso impatto sulla biodiversità

Misura C.3 Implementazione di un'anagrafe nazionale di tutti gli animali esotici da compagnia con obbligo di registrazione

Linea d'azione D. Formazione e coinvolgimento degli operatori di settore

Misura D.1 Realizzazione di attività di formazione e aggiornamento

Misura D.2 Sviluppo e adozione volontaria di un disciplinare di buone pratiche da parte dei commercianti e allevatori di animali da compagnia e marchio di qualità per commercianti e allevatori

6. Tempistica

7. Gestione e monitoraggio del Piano

Bibliografia consultata



Introduzione

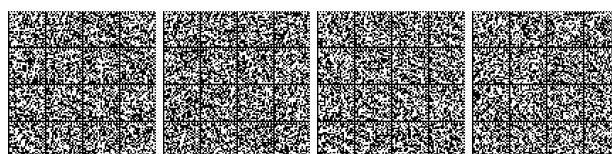
L'introduzione e la diffusione delle specie aliene (o esotiche) invasive rappresentano oggi una delle principali minacce alla biodiversità e ai servizi ecosistemici correlati, in grado di colpire tutti gli ecosistemi, dalle aree protette agli ambienti maggiormente trasformati dall'uomo.

Le ultime stime per l'Europa parlano di oltre 12.000 specie aliene, con una crescita pari al 76% negli ultimi 30 anni; in Italia si stima siano state introdotte oltre 3.000 specie aliene, circa il 15% delle quali ritenute invasive, vale a dire in grado di provocare seri impatti non solo sulla biodiversità e i relativi servizi ecosistemici, ma anche sull'economia, sulla salute pubblica e sulla sicurezza alimentare. In Europa i costi annuali di gestione degli impatti delle specie aliene invasive ammontano a circa € 12 miliardi (Kettunen et al. 2008).

La diffusione delle specie aliene, incentivata dal libero commercio e dalla globalizzazione, negli ultimi 30 anni ha subito una crescita esponenziale senza che ancora si riscontrino segnali di saturazione (Seebens et al. 2017). L'enorme aumento della circolazione di merci e persone, anche su lunghe distanze, dovuto alla globalizzazione ha causato un generalizzato incremento del tasso di introduzione di specie aliene invasive e la loro diffusione in nuove aree del mondo, comprese le aree più remote (es. Antartide). Questo movimento di specie aliene, avviene attraverso una moltitudine di vettori di ingresso (anche noti come *pathway*) la cui categorizzazione è stata recentemente standardizzata nell'ambito della Convenzione sulla Biodiversità (CBD, Harrower et al. 2020).

Al fine di contrastare efficacemente l'introduzione e la diffusione delle specie aliene invasive e mitigarne gli impatti negativi è stato adottato il Regolamento (UE) n.1143/2014, entrato in vigore nel 2015. In merito alla gestione dei vettori di ingresso, questo Regolamento impone che gli "Stati Membri svolgano un'analisi approfondita dei vettori tramite i quali le specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono accidentalmente introdotte e si diffondono, almeno nel loro territorio, nonché nelle acque marine [...], e identifichino i vettori che richiedono azioni prioritarie («vettori prioritari») in ragione della quantità delle specie che entrano nell'Unione attraverso tali vettori o dell'entità dei potenziali danni da esse causati" (art.13 comma 1). I paesi membri, una volta identificato il vettore o i vettori prioritari, elaborano uno o più piani d'azione che comprendono obiettivi, identificazione dei gruppi target, misure previste, tempi e risorse allocate per prevenire l'introduzione e la diffusione accidentale di specie aliene invasive tramite tale vettore.

Il decreto legislativo 230/17 di adeguamento della normativa italiana al Regolamento (UE) n.1143/2014 identifica l'ISPRA quale ente tecnico che elabora il Piano d'Azione per trattare i vettori che richiedono le azioni prioritarie. L'art.7 del decreto legislativo 230/17 prevede che entro 3 anni dall'adozione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adotti con uno o più decreti, sentiti i Ministeri interessati e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, uno o più piani d'azione per trattare i vettori che richiedono azioni prioritarie. Il Ministero assicura la partecipazione del pubblico all'elaborazione, alla modifica ed al riesame del Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive e trasmette alla Commissione europea il Piano assicurando il coordinamento tra gli Stati Membri.



Dall'analisi e dalla prioritizzazione delle *pathway* di ingresso di specie aliene in Italia (Carnevali et al., 2020), allegato facente parte del decreto del MiTE "Identificazione dei vettori di introduzione accidentale di specie esotiche invasive che richiedono le azioni prioritarie di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1143/2014", emerge chiaramente l'importanza primaria delle fughe e dei rilasci di specie cosiddette "da compagnia", ricomprendendo tra queste le specie detenute in terrari e acquari, anche vegetali (Categoria CBD: *pet/aquarium/terrarium species*). In particolare, i gruppi tassonomici che risultano interessati da questa *pathway* sono i vertebrati e gli invertebrati, nonché le piante terrestri e d'acqua dolce. Queste premesse evidenziano la parziale sovrapposizione con la *pathway* delle piante ornamentali e quindi con il relativo Piano d'azione. Da notare che al fine di garantire una generale coerenza con l'impianto del Regolamento unionale, sono state escluse dalle analisi le specie domestiche, le specie alloctone solo in una parte del territorio italiano, e le specie la cui presenza risultava regolamentata a vario titolo nell'ambito di altre normative unionali come riportato nell'art. 2 (Ambito di applicazione) del Regolamento (UE) n.1143/2014.

Il presente Piano è pertanto dedicato a delineare una strategia di prevenzione dell'introduzione in natura, a seguito di fughe o rilasci da parte dei privati cittadini, di specie aliene acquistate, cedute o scambiate come animali o piante "da compagnia" (sempre nell'accezione ampia di cui al paragrafo precedente).

L'approccio strategico per affrontare il problema delle specie aliene è basato prioritariamente sulla prevenzione. La prevenzione richiede tra l'altro la pianificazione e l'attuazione di alcune semplici buone pratiche, incentrate o comunque affiancate da attività di comunicazione e sensibilizzazione. Naturalmente, il successo di queste misure non può prescindere dalla fattiva collaborazione con i principali portatori di interesse. Nel caso del presente Piano, le categorie maggiormente interessate sono: (1) gli importatori, allevatori di animali da compagnia e piante per allestire terrari e acquari, (2) i rivenditori, (3) gli acquirenti/proprietari, i trasportatori, le fiere, le mostre e gli scambi.

Il settore degli animali da compagnia e dell'acquaristica/terraristica è già stato oggetto di analisi volte a identificare le misure (volontarie) necessarie a prevenire ulteriori immissioni. In questo contesto sono stati sviluppati un codice volontario di condotta europeo (Davenport e Collins 2016), nonché la sintesi prodotta nell'ambito del progetto LIFE ASAP (Inghilesi et al. 2018). Il codice di condotta europeo e la sua sintesi italiana sono stati utilizzati come base di questo Piano d'azione, in quanto ritenuti utili non solo alla corretta identificazione e formulazione delle misure necessarie, ma anche alla loro armonizzazione con analoghe misure individuate da altri paesi membri, il cui coordinamento è ritenuto essenziale nella normativa vigente. Ciò è perfettamente in linea con i dettami del Regolamento (UE) n.1143/2014 (articolo 13, comma 2) che prevede espressamente la possibilità che i piani d'azione descrivano i codici di buone prassi.



1. Descrizione della *pathway* del Piano.

1.1 Definizione

La *pathway* o vettore di ingresso trattato dal presente Piano “**specie da compagnia/acquario/ terrario**” si riferisce alle specie che sono sfuggite o sono state rilasciate dalla cattività o da ambienti controllati in cui erano mantenute da privati cittadini per motivi di svago, divertimento, compagnia, collezione e/o commercio.

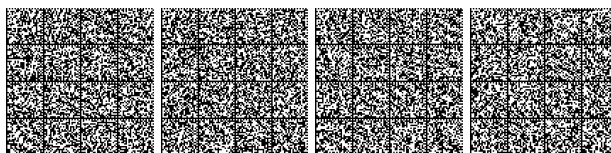
Per secoli i privati hanno tenuto specie non autoctone o esotiche a scopo amatoriale per compagnia e/o per farne commercio con altri amatori o veri e propri collezionisti. Nel caso di eventuali fughe o rilascio dalla cattività alcune di queste specie hanno il potenziale per sopravvivere, stabilirsi in natura e diventare invasive. L'importanza del commercio internazionale di animali vivi come animali da compagnia o per acquari domestici come vettore di introduzione è aumentata negli ultimi decenni, anche a causa della facilità di acquisto e scambio di organismi tramite Internet. Questa *pathway* si applica anche alle specie che sono oggetto diretto dell'attività commerciale, mentre le specie accidentalmente movimentate al loro seguito (es. parassiti e agenti patogeni, contaminanti) devono essere classificate nell'ambito delle *pathway* “parassita sugli animali” e “contaminante negli animali”.

Questa *pathway* si applica a tutte le specie animali detenute da privati cittadini a scopo amatoriale, quindi non solo alle tipiche specie di animali da compagnia annoverate tra i vertebrati. Comprende, inoltre, tutte le specie tenute come cibo vivo (es. vermi della farina, locuste, grilli, moscerini della frutta) utilizzate per le specie tenute come animali da compagnia (anche in questo caso ad eccezione dei relativi “contaminanti”). Include altresì le specie allevate per la vendita a scopo amatoriale e tutte le specie utilizzate in acquari e terrari (piante, ma anche alghe, funghi, ecc.). Come esplicitamente affermato nel documento della CBD (2014a), all'interno di questo vettore vengono incluse le vere e proprie fughe delle specie dalla cattività ma anche il rilascio in natura, accidentale o volontario, delle specie da parte dei proprietari. L'abbandono e il rilascio in natura di specie esotiche indesiderate da parte dei proprietari è un problema particolarmente comune con le specie esotiche o acquatiche che raggiungono grandi dimensioni o hanno particolari necessità di cura di cui, al momento dell'acquisto, spesso i proprietari non sono consapevoli perché non opportunamente informati.

Per ulteriori dettagli, inclusi eventuali chiarimenti su vettori simili o collegati, si rimanda al documento interpretativo sulla classificazione dei vettori proposta dalla CBD (Harrower et al. 2020).

1.2 Gli animali da compagnia in Italia

Per quanto riguarda la presenza di animali da compagnia sul territorio nazionale, l'Italia si attesta ai primi posti tra i paesi dell'Unione europea sia per numero assoluto che in rapporto agli abitanti.



Una recente indagine del Censis (2019) presenta i più recenti dati disponibili a livello europeo (Fediaf, 2018) che stimano la presenza di 32.180.000¹ animali da compagnia ponendo l'Italia al terzo posto nell'Unione europea come numeri assoluti di presenze dopo Germania e Francia. In Tabella 1 sono mostrati i dati completi relativi al 2017, suddivisi per gruppo e per paese.

Tabella 1 - Animali da compagnia nei Paesi dell'Unione Europea per tipologia (dati Fediaf 2017). I dati sono espressi in migliaia.

Paese	Cani	Gatti	Uccelli	Acquari*	Piccoli mammiferi	Rettili	Totale	animali/ 100 abit.
Germania	9.200	13.700	5.300	2.100	6.100	1.100	37.500	45,4
Francia	7.400	13.500	5.700	1.850	3.366	1.050	32.866	49,1
Italia	6.970	7.480	12.890	1.650	1.830	1.360	32.180	53,1
UK	8.650	7.900	980	1.200	3.300	750	22.780	34,6
Spagna	6.270	3.145	5.383	520	1.159	1.075	17.552	37,7
Polonia	7.550	6.100	1.200	300	980	210	16.340	43,0
Romania	4.130	4.300	280	90	92	28	8.920	45,4
Paesi Bassi	1.540	2.620	650	610	1.460	280	7.160	41,9
Belgio	1.315	2.025	450	350	1.350	90	5.580	49,2
Ungheria	2.050	2.280	438	85	397	60	5.310	54,2
Portogallo	2.050	1.400	650	80	215	40	4.435	43,0
Austria	640	1.810	245	220	520	135	3.570	40,7
Rep. Ceca	2.150	1.100	69	60	165	5	3.549	33,6
Grecia	660	590	970	90	417	10	2.737	25,4
Svezia	880	1.440	-	-	-	50	2.370	23,7
Finlandia	800	960	-	-	-	22	1.782	32,4
Bulgaria	740	792	43	70	50	9	1.704	24,0
Slovacchia	910	510	27	50	48	3	1.548	28,5
Danimarca	590	675	-	-	-	110	1.375	23,9
Lituania	700	600	-	-	-	-	1.300	45,6
Irlanda	450	320	90	25	150	40	1.075	22,5
Slovenia	270	480	60	35	120	3	968	46,9
Lettonia	260	400	-	-	-	-	660	33,8
Estonia	200	280	-	-	-	-	480	36,5
UE	66.375	74.407	35.425	9.385	21.719	6.429	213.740	42,3

*si stima la presenza in media di circa 18 pesci presenti in ogni acquario

Se si considera il numero medio di animali ogni 100 abitanti, subito dietro l'Ungheria (54,2) troviamo l'Italia con 53,1 animali ogni 100 abitanti. In Italia, il gruppo di gran lunga più numeroso risulta essere quello degli uccelli (con poco meno di 13 milioni esemplari, più del doppio della nazione che segue), seguito da oltre 7 milioni di gatti e quasi 7 milioni di cani. Elevato, soprattutto se confrontato con le presenze negli altri paesi europei, risulta il numero di rettili detenuti come animali da compagnia (1.360.000 esemplari). Per quanto concerne i pesci in acquario, Fediaf (2017) stima circa 170 milioni di pesci ornamentali nei 9.385.000 acquari dell'Unione Europea per una media di circa 18 pesci per acquario. In Italia i pesci rappresentano gli animali da affezione maggiormente presenti, con un numero di acquari stimato di 1.650.000, che equivarrebbero alla presenza di circa 30 milioni di pesci, stima confermata anche dal recente rapporto Assalco-Zoomark (2020). La stima complessiva di

1 Il dato considera come unità gli acquari anziché i singoli pesci.



animali da compagnia nel nostro paese risulta pertanto pari a oltre 60 milioni di esemplari, equivalenti in media a circa 1 animale da compagnia per abitante.

In termini economici, il possesso di animali da compagnia in Italia si traduce in una spesa di mantenimento che supera i 5 miliardi di euro l'anno (di cui 2 miliardi per gli alimenti di cani e gatti), con un aumento del 12% in media negli ultimi 3 anni (Tabella 2).

La crescita delle risorse destinate dalle famiglie al cibo per i propri animali è correlata principalmente con l'aumento dei prezzi dei prodotti.

Tabella 2 - Spesa delle famiglie italiane per gli animali domestici, 2017(*) (v.a. in milioni di euro, var. % reale 2014-2017)

Voci di spesa	2017		var.% reale (v.a.)	
	v.a. mln €	val.%	€ per famiglia con animali	2014-'17
Acquisto animali domestici	141	2,8	10,5	55,5
Prodotti per animali domestici	3.934	78,4	291,3	13,6
<i>di cui: alimenti per cane e gatto</i>	<i>2.051</i>	<i>40,9</i>	<i>151,8</i>	<i>10,6</i>
Spesa per servizi veterinari e altri servizi per animali domestici	941	18,8	69,6	5,7
Totale spese animali domestici	5.016	100,0	371,4	12,9

(*) Stime Censis su dati Istat – IRI

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat, Assalco - IRI

Nel Rapporto Assalco-Zoomark 2020 sono anche presentati i risultati di un'indagine dal titolo "Gli italiani e gli animali da compagnia", realizzata in collaborazione con Doxa per sondare gli aspetti principali che connotano un possesso responsabile presso proprietari di cani e gatti in Italia. Sebbene l'ambito di applicazione del Piano escluda esplicitamente i cani e gatti risulta interessante che più dell'87% degli intervistati ritenga utile potenziare l'anagrafe degli animali da compagnia (oggi obbligatoria solo per i cani) per rintracciare gli animali smarriti e tenere sotto controllo fenomeni come l'abbandono.



2. Contesto legislativo

2.1 La normativa unionale

Il **Regolamento (UE) n.1143/2014** “recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive”, entrato in vigore il 1° gennaio del 2015, detta le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione europea. Esso si basa sull'identificazione di una lista di specie esotiche invasive definite “di rilevanza unionale” a cui sono applicati, in tutti i paesi membri dell'Unione europea, una serie di obblighi e divieti stringenti tra cui quelli di rilascio nell'ambiente, commercio, trasporto, detenzione e riproduzione.

Le specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono specie esotiche i cui effetti negativi sulla biodiversità, sui servizi ecosistemici collegati o sulla salute umana o l'economia, sono tali da richiedere un intervento concertato a livello di Unione Europea. Queste specie, nel territorio unionale e nazionale, non possono essere deliberatamente: (a) portate, né fatte transitare sotto sorveglianza doganale; (b) detenute, anche in confinamento, tranne se il trasporto verso strutture avviene nel contesto della loro gestione o eradicazione; (c) allevate, anche in confinamento; (d) trasportate, tranne se il trasporto verso strutture avviene nel contesto della loro gestione o eradicazione; (e) vendute o immesse sul mercato; (f) utilizzate, cedute a titolo gratuito o scambiate; (g) poste in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente, anche in confinamento; o (h) rilasciate nell'ambiente.

La lista delle specie esotiche invasive è soggetta a periodici aggiornamenti (l'ultimo è datato luglio 2019), che l'hanno portata dalle 37 specie della prima formulazione alle attuali 66 specie (30 animali e 36 piante). Alcune tra le specie presenti nella lista sono molto di moda come animali da compagnia (es. la testuggine palustre americana o diverse specie di scoiattolo), mentre altre sono specie vegetali utilizzate nell'acquaristica (es. *Cabomba caroliniana* o *Elodea nuttallii*).

Il Regolamento (UE) n.1143/2014 prevede all'articolo 13 (Piani d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive) specifiche disposizioni per quanto concerne le modalità di ingresso delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione europea:

1. Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco dell'Unione, gli Stati membri svolgono un'analisi approfondita dei vettori tramite i quali le specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono accidentalmente introdotte e si diffondono, almeno nel loro territorio, nonché nelle acque marine quali definite all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/56/CE, e identificano i vettori che richiedono azioni prioritarie («vettori prioritari») in ragione della quantità delle specie che entrano nell'Unione attraverso tali vettori o dell'entità dei potenziali danni da esse causati.

2. Entro tre anni dall'adozione dell'elenco dell'Unione, ogni Stato membro elabora e attua un unico piano d'azione oppure una serie di piani d'azione per trattare i vettori prioritari individuati in conformità del paragrafo 1. I piani d'azione comprendono i calendari degli interventi e descrivono le misure da adottarsi nonché, se del caso, le azioni volontarie e i codici di buone prassi per trattare i vettori prioritari e prevenire l'introduzione e la diffusione accidentali di specie esotiche invasive nell'Unione, dall'esterno o al suo interno.



3. Gli Stati membri garantiscono il coordinamento allo scopo di stabilire un unico piano d'azione oppure una serie di piani d'azione coordinati al livello regionale opportuno conformemente all'articolo 22, paragrafo 1. Qualora tali piani d'azione regionali non siano elaborati, gli Stati membri stabiliscono e attuano piani d'azione per il loro territorio e quanto più possibile coordinati all'appropriato livello regionale

4. I piani d'azione di cui al paragrafo 2 del presente articolo prevedono in particolare misure basate su un'analisi dei costi e dei benefici, al fine di:

a) sensibilizzare;

b) ridurre al minimo la contaminazione di merci, veicoli e attrezzature, da parte di esemplari di specie esotiche invasive, ivi comprese misure che contrastino il trasporto delle specie esotiche invasive da paesi terzi;

c) garantire l'esecuzione di opportuni controlli alle frontiere dell'Unione, diversi dai controlli ufficiali di cui all'articolo 15.

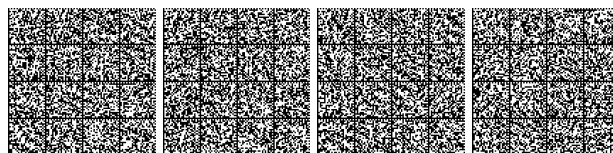
5. I piani d'azione elaborati in conformità del paragrafo 2 sono trasmessi senza indugio alla Commissione. Gli Stati membri rivedono i piani d'azione e li trasmettono alla Commissione almeno ogni sei anni a partire dall'ultima trasmissione.

Esistono ulteriori importanti strumenti normativi unionali che regolamentano le importazioni ed esportazioni di animali, il commercio, il rilascio in natura di specie esotiche invasive, le misure di quarantena contro la diffusione degli organismi infestanti e nocivi. Tra questi è bene considerare i regolamenti per il commercio internazionale di fauna e flora selvatiche per l'applicazione della CITES (Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 recante "regolamento sulla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio" e successivi aggiornamenti/modificazioni), la direttiva "Habitat" (Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e la direttiva "Uccelli" (Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009).

Il 21 aprile 2021 è entrato in vigore il **REGOLAMENTO (UE) 429/2016** relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»). Con la legge del 22 aprile 2021, n. 53 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea" è previsto che entro 12 mesi il Governo adotti uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 429/2016 (art.14).

2.2 La normativa nazionale

Il 14 febbraio 2017 è entrato in vigore il **Decreto Legislativo n. 230/17** di adeguamento della normativa italiana alle disposizioni del Regolamento (UE) n.1143/2014. La norma riprende in modo integrale le disposizioni del regolamento sul tema dei vettori di ingresso,



delineando all'articolo 7 (Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive) ruoli e responsabilità nel dettaglio:

1. Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministero, sentiti i Ministeri interessati e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con il supporto tecnico dell'ISPRA, identifica i vettori di introduzione accidentale che richiedono le azioni prioritarie di cui all'articolo 13 del regolamento.

2. Entro tre anni dall'adozione dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta con uno o più decreti, sentiti i Ministeri interessati e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più piani d'azione, elaborati dall'ISPRA, per trattare i vettori che richiedono le azioni prioritarie di cui al comma 1. I piani d'azione sono sottoposti a revisione almeno ogni sei anni.

3. Il Ministero trasmette alla Commissione europea il piano d'azione di cui al comma 2 ed assicura il coordinamento con gli Stati membri previsto all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento.

4. Il Ministero assicura la partecipazione del pubblico all'elaborazione, alla modifica ed al riesame del piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive, secondo le modalità di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, commi da 1-bis a 1-septies.

L'identificazione dei vettori di introduzione accidentale sui quali concentrare le azioni prioritarie, prevista dal comma 1 art. 7 del D.Lgs. n.230/17, è stata realizzata da ISPRA attraverso l'analisi e la prioritizzazione delle *pathway* di ingresso di specie aliene in Italia (Carnevali et al. 2020). Il presente Piano d'azione è finalizzato pertanto a dare seguito alle disposizioni previste del comma 2 art. 7 del D. Lgs. n.230/17.

Inoltre, specificamente a riguardo degli animali da compagnia, nell'ambito del D.Lgs. n.230/17 sono stati predisposti moduli per la denuncia del possesso, da parte dei privati cittadini, per le specie di rilevanza unionale già detenute (i moduli sono scaricabili sul sito del Ministero dell'Ambiente²). Tra le specie incluse nell'elenco europeo, particolarmente rilevante è il caso della testuggine palustre americana, *Trachemys scripta ssp.*, estremamente diffusa come animale da compagnia, per la gestione della quale sono state recentemente stilate specifiche linee guida³.

Tra le altre normative che in ambito nazionale riguardano il tema del presente Piano va citata la **Legge 4 novembre 2010, n. 201** (di recepimento della **Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia**, sottoscritta dal nostro paese nel 1987), che all'articolo 1 fornisce una prima definizione di animale da compagnia ovvero: "per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e come compagnia". La convenzione, più in generale, definisce i principi fondamentali per il mantenimento degli

² http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/denuncia_possesto_pets_1.docx

³

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/Linee_guida_animali_compagnia_specie_esotiche_invasive_a_ppendice_Trachemys_scripta.pdf



animali da compagnia, tra cui il principio che nessuno deve abbandonare un animale da compagnia. In particolare l'articolo 4 sul mantenimento richiede che "ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi, deve provvedere alla sua installazione e fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni etologici secondo la sua specie e la sua razza ed in particolare [...] prendendo tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire che fugga". Nello stesso articolo si esplicita che "un animale non deve essere tenuto come animale da compagnia se: a) le condizioni di cui al paragrafo 2 di cui sopra non sono soddisfatte, oppure b) benché tali condizioni siano soddisfatte, l'animale non può adattarsi alla cattività".

Una definizione di animale da compagnia più dettagliata è presente nel **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003** "Recepimento dell'accordo stipulato tra Ministero della Salute, regioni, province autonome di Trento e Bolzano recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*". All'articolo 1 comma 2 lettera a) si definisce «animale da compagnia»: "ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da *pet-therapy*, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia". "In assenza, dunque, di una specifica elencazione, tutti gli animali possono essere considerati da compagnia ad esclusione di quelli che vengono definiti selvatici, ossia animali che non possono, per la loro natura, adattarsi alla cattività".

Un'altra definizione di animale da compagnia è presente nel Regolamento n. 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, nonché le norme relative ai controlli di conformità di tali movimenti. All'Art. 3 punto b) «animale da compagnia»: un animale di una specie elencata nell'allegato I che accompagna il suo proprietario o una persona autorizzata durante un movimento a carattere non commerciale e che rimane sotto la responsabilità del proprietario o della persona autorizzata per tutta la durata del movimento a carattere non commerciale. Le specie di animali da compagnia sono: PARTE A Cani (*Canis lupus familiaris*) Gatti (*Felis silvestris catus*) Furetti (*Mustela putorius furo*); PARTE B Invertebrati [escluse le api e i bombi contemplati dall'articolo 8 della direttiva 92/65/CEE e i molluschi e i crostacei di cui, rispettivamente, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto ii), e lettera e), punto iii), della direttiva 2006/88/CE]. Animali acquatici ornamentali quali definiti all'articolo 3, lettera k), della direttiva 2006/88/CE ed esclusi dall'ambito di applicazione di tale direttiva dal suo articolo 2, paragrafo 1, lettera a). Anfibi Rettili Uccelli: esemplari di specie avicole diverse da quelle di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/158/CE. Mammiferi: roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare e definiti «lagomorfi» nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.

Alcune restrizioni alla custodia privata di animali sono stabilite dalla **Legge 7 febbraio 1992, n.150** "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione" (successivamente modificata dalla Legge n. 59/1993, dalla Legge n. 426/1998 e dal Decreto legislativo n. 275/2001), dal **Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73** Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici e dal **Decreto del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare 19 aprile 1996** (successivamente modificato il 26 aprile 2001) che comprende l'elenco delle specie (animali vivi) la cui detenzione è proibita perché possono costituire un pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. Il lungo elenco di specie (comprendente marsupiali, primati, elefanti,



pecari, ippopotami, cervi, alci, antilopi, bufali, roditori, tartarughe, coccodrilli, varanidi, boa, vipere ecc.) si riferisce sia ad esemplari provenienti direttamente dall'ambiente naturale ma anche a tutti gli esemplari nati o riprodotti in cattività, (provenienti da genitori nati in cattività).

Il divieto di abbandono degli animali da compagnia è sancito dalla **Legge 14 agosto 1991, n.281** "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" che, all'articolo 5 comma 1, stabilisce che chiunque abbandoni cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con una sanzione amministrativa da lire trecentomila a un milione di lire.

La **Legge 20 luglio 2004, n.189** "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" vieta il maltrattamento degli animali e introduce rilevanti modifiche al codice penale in particolare per quanto riguarda l'abbandono degli animali. La legge riformula l'articolo 727 del Codice Penale che diventa: "chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

Pertanto commette il reato di "abbandono di animale" chiunque interrompa il dovere di custodia e cura non solo nei confronti degli animali domestici, ma anche nei confronti di qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione (L. 281/91) o di animali che abbiano acquisito abitudini alla cattività (art. 727 c.p.). In queste definizioni rientrano gioco forza anche le specie esotiche invasive importate, vendute, scambiate, cedute gratuitamente e acquistate come animali da compagnia. La sentenza della Cassazione penale n. 18892/2011 ha poi specificato che "l'abbandono di animali non consiste solo nella condotta di distacco volontario dall'animale, ma anche in qualsiasi trascuratezza, disinteresse o mancanza di attenzione verso quest'ultimo, dovendosi includere nella nozione di "abbandono" anche comportamenti colposi improntati ad indifferenza od inerzia nell'immediata ricerca dell'animale".

Come in altri paesi europei, anche in Italia esistono normative, nazionali, regionali e comunali che richiedono l'obbligo di formazione del personale che gestisce esercizi commerciali in cui si vendono animali da compagnia. Il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003**, già citato in precedenza, all'articolo 5 comma 1 lettera e, stabilisce che la persona responsabile di un'attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia a fini commerciali deve possedere "le cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, una qualificata formazione professionale o una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia". Lo stesso decreto, all'articolo 5 comma 1 lettera g, impone a chi gestisce un esercizio commerciale di vendita di animali da compagnia "l'aggiornamento dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compreso l'annotazione della loro provenienza e destinazione". All'articolo 7 comma 1, il decreto incarica il Ministero della Salute e, al comma 2, lascia alla valutazione discrezionale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, la promozione di programmi di informazione e di educazione rivolti, in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia, all'allevamento, all'addestramento, al commercio e al trasporto di animali da compagnia, richiamando



l'attenzione su alcuni aspetti di interesse per le tematiche trattate nel presente documento, quali:

- b) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;*
- c) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia;*
- d) la necessità di scoraggiare:*
 - 1) il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l'espresso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;*
 - 2) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio;*
 - 3) la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.*

Le indicazioni soprariportate sono state riprese, in maniera più o meno estesa, nelle varie leggi regionali e regolamenti comunali che disciplinano l'apertura e la gestione degli esercizi di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia a fini commerciali.

Nello stesso ambito è importante riportare la Sentenza n. 6317 con la quale il Consiglio Di Stato, Sez. V - 27 settembre 2004, (C.c. 24 febbraio 2004) ha stabilito che "nel caso di giochi al luna park (il cui premio è rappresentato da animali) colui il quale acquista il biglietto, corrispondendo il danaro per giocare, esegue tale dazione per giocare e non, in via immediata e diretta, per acquisire la disponibilità dell'animale. Ne discende che l'acquisto di un premio potrebbe essere frutto di una non adeguatamente ponderata scelta foriera di conseguenze che l'ordinamento mira ad evitare (es. l'abbandono)".

A differenza di altri paesi europei, in Italia non esiste una norma nazionale che obblighi il commerciante di animali da compagnia a fornire adeguate informazioni all'acquirente. Solo alcune norme regionali e comunali lo prevedono espressamente dicitura del tipo "è fatto obbligo per chiunque vende un animale di fornire adeguate istruzioni per il mantenimento, anche avvalendosi di apposite schede tecniche da consegnare all'acquirente previa presa d'atto" (es. art. 12 della L.R. 59/2009 della Regione Toscana, art. 14 della L.R. 37/2010 della Regione Valle d'Aosta.). Alcuni regolamenti applicativi delle leggi regionali entrano più nello specifico, scrivendo ad esempio che è *obbligatorio per il commerciante di animali fornire a chi acquista un animale o esporre sulla gabbia o sulla vasca in cui l'animale stesso è detenuto informazioni indicanti le principali caratteristiche etologiche dell'animale stesso, le istruzioni per il suo mantenimento e le dimensioni che l'animale è in grado di raggiungere* (DGR n.1731/2012 Linee Guida Applicative della L.R. 37/2010 della Regione Valle d'Aosta, art. 44 Regolamento per la tutela ed il benessere animale del Comune di Castel San Giovanni - PC).

Relativamente all'obbligo di formazione del personale, il Reg. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, in relazione ad un'attività economica, all'Allegato I Capo II punto 1.3 prevede che "Per gli animali selvatici e per specie diverse dagli equidi domestici o da animali domestici delle specie bovina, ovina e suina, laddove appropriato, gli animali sono accompagnati dai seguenti documenti:

- a) una nota indicante che gli animali sono selvatici, timorosi o pericolosi
- b) istruzioni scritte circa la somministrazione di alimenti e di acqua ed eventuali cure speciali richieste."



La **Legge 22 aprile 2021, n. 53** definisce tra l'altro i principi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e all'art. 14 comma 2 lettera n prevede *“per gli operatori e i professionisti degli animali la formazione periodica finalizzata all'acquisizione di conoscenze adeguate in materia di malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di allevamento delle specie animali di cui si occupano e resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, estendendo la formazione periodica anche agli operatori che vendono o trasferiscono in altro modo la titolarità di futuri animali da compagnia. A tal fine, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/ 429, predisporre specifici programmi di formazione (...) e alla lettera q “ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto all'importazione, alla conservazione e al commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette”.*

Infine è entrato in vigore il 20 marzo 2021 il **decreto legislativo 24/2021** di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliери del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

3. Obiettivo e strategia

Obiettivo del piano d'azione è quello di ridurre del 30%, nell'arco della durata del presente Piano (6 anni), il tasso di introduzione in natura di nuove specie esotiche invasive importate, vendute, scambiate, cedute gratuitamente e acquistate come animali da compagnia o specie animali e vegetali di interesse acquaristico e terraristico.

Il raggiungimento dell'obiettivo potrà essere verificato a partire dai dati disponibili nella banca dati nazionale delle specie aliene gestita da ISPRA che, nell'ultimo ventennio (2000-2020), ha rilevato l'introduzione in ambiente naturale sul territorio nazionale di 19 specie aliene di animali da compagnia (o animali da terrario/acquario) a seguito di fuga o rilascio dalla cattività.

La strategia per raggiungere l'obiettivo prefissato, si basa su 4 linee d'azione principali a cui sono associate 16 misure specifiche:

- a) *governance* del piano e analisi del contesto;
- b) acquisto e vendita consapevole;
- c) tracciabilità delle specie;
- d) formazione e coinvolgimento degli operatori.



4. Principali attori e gruppi di interesse.

Il presente Piano è rivolto a tutti gli attori e portatori di interesse a vario titoli coinvolti nel settore degli animali da compagnia, acquaristica e terraristica, ivi compresi i soggetti che operano nel settore dedicato all'alimentazione, cura e benessere degli animali da compagnia. Ferma restando la necessità di realizzare un'analisi degli attori e dei ruoli che essi rivestono nell'ambito del settore interessato dal piano (oggetto di una specifica misura), fin da subito è possibile individuare i seguenti destinatari principali tra quelli operanti nel settore: importatori, produttori, rivenditori, medici veterinari, pubbliche amministrazioni e agenzie governative, associazioni ambientaliste e di volontariato, società scientifiche in ambito naturalistico.

Di particolare rilevanza ai fini del raggiungimento del Piano è il coinvolgimento del segmento economico e produttivo tra cui: importatori e distributori all'ingrosso, titolari di negozi al dettaglio e commercianti ambulanti, allevatori, principali piattaforme di *e-commerce*, soggetti organizzatori di fiere e mercati sul tema.

Sebbene il presente Piano non sia direttamente rivolto ai privati cittadini (potenziali acquirenti, detentori, proprietari e riproduttori a titolo amatoriale), questi possono essere considerati i destinatari finali di alcune delle misure individuate (es. le iniziative di sensibilizzazione).



5. Misure previste

Linea d'azione A - Analisi del contesto

Nell'ambito di questa linea d'azione sono previsti due approfondimenti conoscitivi i cui esiti costituiscono il supporto irrinunciabile al Tavolo permanente di coordinamento (istituito dal Decreto di adozione del presente Piano) per la pianificazione e la realizzazione delle misure previste nel piano.

Misura A.1 Analisi del quadro normativo vigente e formulazione di proposte normative per la razionalizzazione della commercializzazione di animali da compagnia

Il Tavolo permanente di coordinamento, in diretto collegamento con le associazioni di settore, realizza un'analisi del quadro normativo vigente al fine di costruire una sintesi unitaria utile ad identificare i rapporti reciproci tra le normative esistenti, individuare eventuali ambiguità o ambiti di competenza sovrapposti e formula proposte finalizzate alla razionalizzazione delle norme e delle procedure per la commercializzazione degli animali esotici da compagnia/acquario/terrario (compreso il cibo vivo per tali specie) e prodotti associati (piante da terrario e da acquario).

Priorità: alta

Tempi: inizio entro il 1° anno, durata fino a scadenza del piano

Soggetto responsabile: ISPRA

Soggetti coinvolti: ISPRA, Tavolo di coordinamento permanente

Indicatori: elaborazione di una relazione finale

Misura A.2 Analisi della filiera

La considerevole articolazione dei soggetti coinvolti e degli ambiti interessati nel settore degli animali da compagnia, acquaristica e terraristica, rende necessaria la realizzazione di un'analisi di dettaglio della filiera, dall'importazione/allevamento fino alla vendita al dettaglio e l'allevamento da parte degli utenti finali, nonché degli attori e dei ruoli che essi rivestono nell'ambito della filiera. Gli esiti di tale analisi sono propedeutici in primo luogo all'individuazione degli interlocutori più adeguati a supportare la realizzazione delle misure contenute nel piano. Inoltre i risultati permettono di valutare il rischio di possibili immissioni di animali da compagnia in natura nel corso delle diverse fasi e da parte dei vari attori interessati.

L'analisi di dettaglio prevede anche la ricognizione dei dati già raccolti a livello nazionale sulla movimentazione delle specie di animali da compagnia/acquario/terrario e prodotti associati (TRACES, autorizzazioni regionali per la vendita di animali vivi) al fine di individuare le principali criticità nella tracciabilità delle specie e consentire una migliore definizione delle misure preventive necessarie per ridurre il tasso di introduzione in natura di animali da compagnia.

Priorità: molto alta

Tempi: inizio entro il 1° anno, durata 6 mesi

Soggetto responsabile: ISPRA

Soggetti coinvolti: ISPRA, MS, Tavolo permanente di coordinamento



Indicatori: realizzazione dell'analisi di dettaglio

Linea d'azione B - Acquisto e vendita consapevoli

Il problema delle invasioni biologiche e dell'impatto delle specie di animali aliene diffuse nell'ambiente naturale è ancora poco conosciuto al di fuori dell'ambito scientifico, fatta eccezione per alcune delle specie aliene più invasive che sono diventate famose al pubblico. A causa della mancanza di informazioni, alcune di queste specie vengono vendute o acquistate senza la consapevolezza del danno ambientale che alcune di esse possono causare in ambienti naturali.

Questa linea d'azione prevede la realizzazione di una serie di iniziative di informazione e sensibilizzazione da condurre nei confronti dei professionisti del settore del commercio di animali da compagnia/acquario/terrario (compreso il cibo vivo per tali specie) e prodotti associati (piante da terrario e da acquario) e del grande pubblico acquirente, nell'intento di stimolare nei primi l'importanza di una vendita informata e nei secondi l'acquisto consapevole e la gestione responsabile degli animali esotici, al pari delle specie più comuni quali gatto e cane.

Misura B.1 Diffusione di materiale informativo

Durante tutta la durata del piano si prevede di dare massima diffusione al materiale informativo già disponibile sul tema, destinato sia al grande pubblico sia ai rivenditori. In particolare viene data ampia diffusione a due prodotti specifici sviluppati nell'ambito del Progetto Life ASAP: il "Codice di condotta volontario sulle specie aliene come animali da compagnia", tradotto in italiano e sintetizzato (disponibile in versione estesa e formato *brochure* a 6 facciate), e il poster "Per difendere la biodiversità", realizzato in collaborazione con FNOVI e mirato a sensibilizzare il grande pubblico verso un acquisto consapevole degli animali da compagnia. Si prevede circolazione prevalentemente in formato elettronico sui siti dei soggetti coinvolti.

Priorità: alta

Tempi: inizio entro il 1° anno, durata fino a scadenza del piano

Soggetto responsabile: MiTE

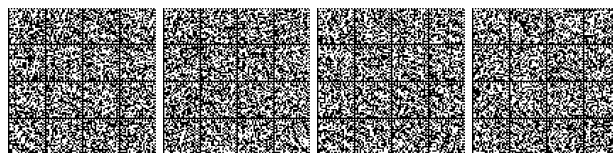
Soggetti coinvolti: ISPRA, MS, associazioni di categoria

Indicatori: numero brochure/opuscoli/poster (o altro) distribuiti

Misura B.2 Accessibilità e diffusione delle informazioni e dei prodotti su siti istituzionali

Rendere tutte le informazioni e i prodotti specifici elaborati nell'ambito di questo piano **facilmente accessibili** a tutti gli interessati è indispensabile per aumentare il livello di consapevolezza in merito alla problematica trattata. Le attività e i prodotti realizzati in attuazione del piano, unitamente a quelli già disponibili sulla tematica, troveranno ampio rilievo sui siti dei Ministeri interessati, dell'ISPRA, delle associazioni di settore coinvolte nell'implementazione del piano e presso gli ambulatori medico veterinari

Priorità: alta



Tempi: inizio entro il 2° anno, durata fino a scadenza del piano
Soggetto responsabile: MiTE
Soggetti coinvolti: MS, ISPRA
Indicatori: % materiali disponibili resi accessibili sui siti istituzionali

Linea d'azione C. Tracciabilità delle specie

Questa linea d'azione si avvale degli esiti dell'analisi di dettaglio della filiera (Misura A.3) ed è finalizzata a ridurre il rischio di introduzione in natura attraverso un miglioramento della tracciabilità delle specie commercializzate di animali da compagnia/acquario/terrario e prodotti associati (es. piante da terrario e da acquario, alimento vivo).

Misura C.1 Elaborazione di una lista dei pet più commercializzati in Italia

La presenza ricorrente di errori di identificazione, in particolare nelle sinonimie e varietà allevate, nei cataloghi commerciali e presso i rivenditori, rende necessaria una misura finalizzata all'elaborazione di una lista ragionata degli animali esotici da compagnia più commercializzati sul territorio nazionale, da utilizzare in primo luogo nell'ambito delle misure della Linea d'azione sulla tracciabilità delle specie. Per ciascuna delle specie individuate vengono riportati: il corretto nome scientifico, il nome comune, il grado di invasività, l'area di provenienza, la longevità media e la grandezza massima raggiunta da adulto.

La lista è elaborata da ISPRA in collaborazione con gli esperti nazionali dei diversi gruppi tassonomici (afferenti a Università, Società scientifiche, Musei, ecc.) e il supporto della FNOVI e delle associazioni di categoria di commercianti.

Priorità: molto alta

Tempi: inizio entro il 1° anno, durata 1 anno

Soggetto responsabile: ISPRA

Soggetti coinvolti: ISPRA in collaborazione con esperti nazionali dei diversi gruppi tassonomici

Indicatori: realizzazione della lista dei pet maggiormente commercializzati in Italia

Misura C.2 Elaborazione di una lista positiva di animali da compagnia alieni a basso impatto sulla biodiversità

Il vantaggio dell'adozione di liste positive, consiste nel prevenire l'introduzione delle specie aliene più invasive sul territorio nazionale consentendo la commercializzazione solo delle specie per le quali è stato stabilito che abbiano un impatto trascurabile sulla biodiversità o le attività dell'uomo.

Nell'ambito dei Decreti di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 ai sensi della Legge 22 aprile 2021, n.53 (art 14 comma 2 lettera q) il MS terrà conto della proposta di lista positiva di animali da compagnia esotici a basso impatto sulla biodiversità sul modello sviluppato in diversi paesi europei (primo fra tutti il Belgio) elaborata da ISPRA in collaborazione con le società scientifiche sulla base del lavoro svolto nell'ambito della Misura C.1, ISPRA.



Priorità: alta

Tempi: inizio entro il 1° anno, durata 1 anno

Soggetti responsabili: ISPRA

Enti coinvolti: MS, ISPRA con esperti nazionali dei diversi gruppi tassonomici

Indicatori: realizzazione della lista positiva

Misura C.3 Implementazione di un'anagrafe nazionale di tutti gli animali esotici da compagnia con obbligo di registrazione

Come più volte ribadito, il problema dell'abbandono di animali appartenenti a specie esotiche da compagnia si mitiga solo responsabilizzando i proprietari al possesso e alla gestione consapevole di questi animali. È quindi necessario che chi acquista o entra in possesso di un animale esotico sia consapevole della responsabilità che si assume in termini di accudimento di un esemplare che ha "pari dignità" rispetto ad un cane o un gatto e che dovrà tenere con sé tutta la vita. L'esemplare potrà anche essere regalato o venduto successivamente, ma tutti i passaggi dovranno essere tracciati. Tale tracciatura, così come già previsto per altri animali da compagnia, eviterà in parte gli acquisti non ponderati, effettuati pensando di potersi facilmente liberare dell'animale qualora non più desiderato. È la tendenza anche della giurisprudenza quella di responsabilizzare l'acquirente, dato che vieta di dare gli animali in premio, proprio perché un premio, a differenza di un acquisto, non è necessariamente legato alla presa di coscienza di diventare il proprietario di un essere vivente.

In tale contesto si colloca la misura, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili, che prevede l'implementazione di un'anagrafe nazionale che assicura per tutti gli animali esotici da compagnia i movimenti e la tracciabilità.

L'istituzione di un'anagrafe nazionale degli animali esotici da compagnia permetterebbe di legare ogni singolo animale al nome del proprietario, con indubbi vantaggi anche in termini di efficacia dei controlli, sia sanitari sia di situazioni critiche o irregolarità (es. persone che dietro la passione per queste specie, nascondono una vera e propria attività commerciale).

Un'anagrafe nazionale funziona solo se legata all'identificazione dei singoli animali. Questo è possibile per molte specie e rende la tracciabilità realizzabile fino al singolo esemplare. Per le specie in cui un'identificazione individuale è di difficile applicazione, si potrà utilizzare il numero che individua la singola partita di animali esotici e questo permetterà di tracciare gli animali appartenenti allo stesso gruppo.

Considerato che il Ministero della Salute è individuato quale autorità competente centrale responsabile dell'attuazione delle attività previste dal Regolamento 2016/429, si rimanda la responsabilità della realizzazione dell'azione al suddetto Ministero.

Priorità: media

Tempi: inizio entro il 1° anno, 1 anni

Soggetti responsabili: MS

Enti coinvolti: MS, MITE, IZS

Indicatori: implementazione di anagrafe nazionale di tutti gli animali esotici da compagnia con obbligo di registrazione



Linea d'azione D. Formazione e coinvolgimento degli operatori di settore

L'importanza delle attività di formazione e aggiornamento specificatamente dirette agli operatori professionali del settore è tale da meritare una specifica linea d'azione. Vengono definiti i bisogni formativi e, più in generale, viene perseguito il coinvolgimento del settore produttivo anche attraverso la proposta di adesione a un disciplinare di buone pratiche.

Misura D.1 Realizzazione di attività di formazione e aggiornamento

Date le numerose novità normative (sia comunitarie che nazionali) in merito alle specie aliene invasive entrate in vigore negli ultimi anni e i piani nazionali elaborati per la loro gestione (compreso il presente), è indispensabile prevedere delle attività di formazione e aggiornamento delle categorie professionali interessate. È necessario altresì organizzare la formazione periodica degli operatori e dei professionisti degli animali finalizzata all'acquisizione di conoscenze adeguate in materia di malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di allevamento delle specie animali di cui si occupano e resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, estendendo la formazione periodica anche agli operatori che vendono o trasferiscono in altro modo la titolarità di futuri animali da compagnia.

Le attività, realizzate da ISPRA e dalla FNOVI e le associazioni di categoria di commercianti, sono incentrate sulle buone pratiche da adottare per impedire il rilascio o la fuga degli animali da compagnia alieni. Per le attività previste dalla misura ISPRA mette a disposizione la propria piattaforma per la formazione a distanza.

Priorità: alta

Tempi: inizio entro il 3° anno, durata fino alla scadenza del piano

Responsabile azione: ISPRA

Enti coinvolti: ISPRA, FNOVI, Centro di riferimento nazionale per il benessere animale (IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna)

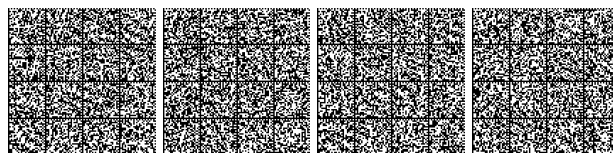
Indicatori: numero di eventi di formazione organizzati, numero di partecipanti

Misura D.2 Sviluppo e adozione volontaria di un disciplinare di buone pratiche da parte dei commercianti e allevatori di animali da compagnia e marchio di qualità per commercianti e allevatori

Misura centrale di questa linea d'azione del Piano è lo sviluppo di un disciplinare per l'adozione volontaria di buone pratiche da parte dei commercianti e allevatori di animali da compagnia a cui associare un "marchio di qualità" riconosciuto dai Ministeri dell'Ambiente e della Salute⁴.

Il disciplinare è finalizzato alla definizione dettagliata e all'adozione di buone pratiche da parte di tutti coloro che sono coinvolti nell'allevamento e nella vendita degli animali da compagnia/acquario/terrario e prodotti associati, così come nella loro commercializzazione, con l'obiettivo di ridurre l'introduzione e la diffusione di specie aliene di animali invasivi in natura. In particolare, sono valorizzate le pratiche che possono evitare l'importazione

⁴ Il Tavolo permanente di coordinamento valuta l'opportunità di integrare marchi già registrati o crearne uno nuovo.



indiscriminata di nuove specie animali da utilizzare come animali da compagnia e il loro acquisto inconsapevole da parte dei privati e dovrà essere promossa l'adozione alle migliori pratiche di detenzione e gestione di esemplari di animali da compagnia alieni riducendo il rischio di rilascio o fuga di un maggior numero di IAS, già presenti o di nuova introduzione, negli habitat naturali.

Tra le buone pratiche ritenute più rilevanti da inserire nel disciplinare vi sono quelle riportate di seguito, presenti nel *Codice di condotta su animali da compagnia e specie aliene invasive* (Inghilesi et al. 2018), traduzione e adattamento del codice volontario di condotta europeo (Davenport e Collins 2016) adottato dal Consiglio d'Europa.

✓ **Conoscere bene gli animali che si stanno vendendo o scambiando e verificare che gli acquirenti capiscano bene quale animale stanno ricevendo**

La corretta identificazione delle specie esotiche vendute come animali da compagnia, corredata da informazioni sintetiche sul paese di provenienza, longevità, grado di invasività, è un requisito indispensabile per un acquisto consapevole (anche nelle vendite online) e per tutte le azioni di prevenzione e controllo dell'introduzione e diffusione delle specie aliene invasive.

ISPRA elabora una proposta di etichettatura da utilizzare nella commercializzazione al dettaglio di tutti gli animali da compagnia, anche esotici, in modo che l'acquirente finale abbia le informazioni fondamentali per fare una scelta consapevole.

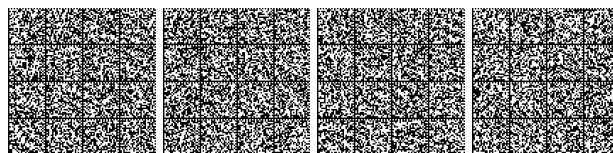
Spesso accade inoltre che un proprietario non sia ben informato sulla specie acquistata e non conosca le misure più idonee per la sua corretta detenzione (compresa la prevenzione della fuga). Può accadere, inoltre, che alcuni proprietari diventino, col tempo, disinteressati o disincantati nei riguardi di un animale da compagnia acquistato in passato: questi animali potrebbero diventare presto indesiderati, e quindi essere rilasciati oppure lasciati fuggire a causa della mancanza di volontà o dell'incapacità di fornire loro sufficienti cure e attenzioni.

È pertanto essenziale che, all'atto della vendita i commercianti al dettaglio si impegnino a fornire informazioni appropriate ed esaustive sulle caratteristiche delle specie animale scelta, in particolare se invasiva o potenzialmente tale sul proprio territorio. In Italia, a differenza di alcuni Paesi europei, non esiste a livello nazionale l'obbligo giuridico di fornire informazioni specifiche a coloro che acquistano animali nei negozi di animali da compagnia, tuttavia i rivenditori o gli allevatori dovrebbero fornire informazioni chiare e precise sulle specie vendute: identificazione accurata, caratteristiche comportamentali, informazioni per la loro cura e il loro mantenimento in cattività, eventuali pericoli che si possono presentare (ad esempio l'eventualità di punture o morsi), durata media di vita, dimensioni da adulti, prolificità e indicazioni su costi di eventuali cure veterinarie. Queste informazioni contribuiscono a garantire acquisti consapevoli, evitando acquisti "improvvisati" o "d'impulso" che possono nel tempo portare a proprietari disillusi.

Ad esempio, è opportuno che i rivenditori pongano l'attenzione dei clienti sul fatto che alcuni animali vengono venduti come esemplari giovanili di piccole dimensioni, mentre da adulti raggiungono dimensioni ragguardevoli (come per la testuggine palustre americana *Trachemys scripta*).

✓ **Promuovere l'utilizzo di metodi adeguati a impedire la fuga degli animali da compagnia**

Indipendentemente dalla specie, un animale che non viene liberato o che non è in grado di fuggire dalla cattività, non può, come ovvio, diventare invasivo. Pertanto, una componente



chiave per il raggiungimento dell'obiettivo del Piano è quella di sensibilizzare tutti i proprietari di animali da compagnia esotici (sia privati che commerciali) a prestare grande attenzione alla detenzione degli stessi, al fine di garantire l'impossibilità di fughe. Per i dettagli operativi si rimanda al Codice di condotta dedicato (Inghilesi et al. 2018) in cui sono fornite indicazioni sulle modalità di detenzione (al chiuso e all'aperto), sulle recinzioni e gabbie (ma anche voliere, terrari e acquari), sulla modalità di smaltimento di acqua e vegetazione, con approfondimenti specifici per i vari gruppi di animali.

✓ **Incoraggiare tecniche che riducano il potenziale riproduttivo, e pertanto invasivo, delle specie allevate**

Gli individui sterili non possono riprodursi, pertanto il danno che possono causare, nel caso di fuga o liberazione, è notevolmente ridotto. I commercianti e gli allevatori si impegnano ad incoraggiare i proprietari ad attuare la sterilizzazione degli animali da compagnia esotici invasivi, laddove possibile, rivolgendosi al medico veterinario di fiducia.

Qualora non si possa o non si intenda procedere alla sterilizzazione, è opportuno suggerire di detenere gli individui singolarmente o in gruppi divisi per sesso, tenendo in considerazione le differenze tra specie e il benessere degli esemplari allevati.

✓ **Incoraggiare la commercializzazione di specie esotiche non invasive**

La maggior parte delle migliaia di specie di animali da compagnia in Europa è stata tenuta in cattività da decenni, e in certi casi da secoli, e sono specie con ampia diffusione geografica e in numero variabile. Quindi la probabilità che alcune di queste specie diventino invasive è stata già "testata" nella pratica. Sebbene il commercio di nuove specie venga determinato dalle richieste di mercato (e dalle mode), gli addetti ai lavori possono incoraggiare i compratori verso animali esotici da compagnia che non abbiano caratteristiche di invasività e se rilasciate, anche involontariamente, non abbiano impatti negativi significativi sulla biodiversità.

Sulla base della lista sviluppata nell'ambito della Misura C.6, i commercianti e gli allevatori si impegneranno a commercializzare solo le specie esotiche a bassa invasività, proponendo alternative a ridotto impatto sulla biodiversità alle specie più invasive.

✓ **Elaborazione di una proposta di soluzioni alternative all'abbandono nell'ambiente naturale per gli animali da compagnia non più desiderati**

Il problema legato all'acquisto di animali da compagnia esotici è l'abbandono in natura degli stessi da parte di proprietari impossibilitati a prendersene cura fino a fine vita.

Pertanto, oltre a responsabilizzare i potenziali proprietari all'atto dell'acquisto attraverso le azioni già presentate, è essenziale sviluppare alternative valide per evitare che gli animali da compagnia esotici invasivi non più desiderati siano abbandonati nell'ambiente naturale. Un esempio in tal senso sono gli eventi organizzati dalla Florida Fish and Wildlife Conservation Commission nell'ambito dell'*Exotic Pet Amnesty Program* ⁵.

ISPRA, in collaborazione con la FNOVI, le associazioni ambientaliste e di volontariato elabora un documento tecnico contenente le possibili opzioni alternative e un'analisi della loro fattibilità, da sottoporre al Tavolo permanente di coordinamento per l'attuazione del Piano.

5 <https://myfwc.com/wildlifehabitats/nonnatives/amnesty-program/>



✓ **Adottare un protocollo di rapido intervento**

Commercianti, trasportatori e allevatori si impegnano ad adottare un protocollo di rapido intervento per la cattura di specie di specie esotiche invasive introdotte accidentalmente nell'ambiente naturale in conseguenza delle attività commerciali svolte.

✓ **Promuovere la segnalazione della presenza di animali da compagnia in natura**

I commercianti e gli allevatori, così come tutti i proprietari o detentori di animali da compagnia esotici sono incoraggiati a segnalare avvistamenti di esemplari liberi in natura in modo da permettere una rapida rimozione dall'ambiente naturale ed evitare la formazione di nuclei riproduttivi.

Priorità: alta

Tempi: inizio entro il 3° anno, durata fino alla scadenza del piano

Responsabile azione: MiSE

Soggetti coinvolti: MiTE, MS, ISPRA, in collaborazione con esperti qualificati

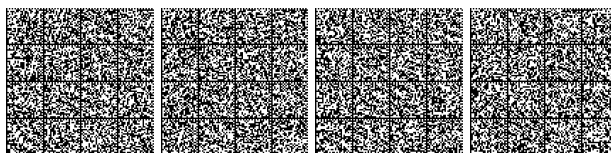
Indicatori: disciplinare sviluppato, approvato e adottato

6. Tempistica

Il presente piano ha validità di 6 anni. Si prevede, dopo 3 anni dall'adozione, un momento di verifica dell'andamento del piano e dei risultati conseguiti.

Per quanto riguarda le misure regolamentari non è possibile fare una stima puntuale dei tempi, le misure saranno formalmente adottate entro la validità del Piano.

Nella tabella di seguito inserita è indicata la tempistica di realizzazione prevista per ogni misura definita precedentemente con l'indicazione dell'Ente responsabile della sua attuazione e i costi stimati.



Misura	Titolo	Inizio	Durata	Soggetto responsabile dell'attuazione della misura
A.1	<i>Analisi del quadro normativo vigente</i>	Entro 1° anno	tutto il piano	ISPRA
A.2	<i>Analisi della filiera</i>	Entro 1° anno	6 mesi	ISPRA
B.1	<i>Diffusione di materiale informativo</i>	Entro 1° anno	Tutto il piano	MiTE
B.2	<i>Accessibilità e diffusione delle informazioni e dei prodotti su siti istituzionali</i>	Entro 2° anno	Tutto il piano	MiTE
C.1	<i>Elaborazione di una lista dei pet più commercializzati in Italia</i>	Entro 1° anno	1 anno	ISPRA
C.2	<i>Elaborazione di una lista positiva di animali da compagnia alieni a basso impatto sulla biodiversità</i>	Entro 3° anno	1 anno	ISPRA
C.3	<i>Implementazione di un'anagrafe nazionale di tutti gli animali esotici da compagnia con obbligo di registrazione</i>	Entro 1° anno	1 anno	MS
D.1	<i>Realizzazione di attività di formazione e aggiornamento</i>	Entro 3° anno	Tutto il piano	ISPRA
D.2	<i>Sviluppo e adozione di un disciplinare di buone pratiche e marchio di qualità per commercianti e allevatori</i>	Entro 3° anno	Tutto il piano	ISPRA



7. Gestione e monitoraggio del Piano

Il Decreto di adozione del presente Piano istituisce il Tavolo permanente di coordinamento che assicura la corretta implementazione del Piano attraverso il costante monitoraggio delle attività e dei risultati.

Al fine di raccogliere i dati necessari per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo (nuove specie aliene invasive, acquisite come animali da compagnia o specie animali e vegetali di interesse acquaristico e terraristico e rilevate in ambiente naturale), ISPRA aggiorna costantemente la banca dati specie aliene (disponibile sul sito www.specieinvasive.it), grazie ad una sistematica consultazione della letteratura (anche grigia) e ai dati raccolti nell'ambito del sistema di sorveglianza regionale e provinciale istituito ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 230/17

Le attività di monitoraggio sono necessarie a garantire un'adeguata gestione del piano d'azione e valutare la corretta esecuzione delle misure previste, nonché la loro eventuale ricalibrazione, laddove ne fosse dimostrata la necessità, sempre sulla base di una adeguata valutazione dei relativi costi/benefici (come previsto all'art.13 del Regolamento (UE) n.1143/2014).

Il monitoraggio e l'eventuale revisione di un piano possono determinare una migliore attuazione dello stesso, soprattutto nel caso esistano delle incertezze riguardo alle migliori opzioni per la gestione della *pathway*, o all'efficacia delle misure previste dal piano. In generale, la revisione del piano potrebbe essere necessaria in qualsiasi momento dovessero esserci evidenze che gli obiettivi preposti potrebbero non essere raggiunti. Una revisione può essere innescata anche dalla disponibilità di nuovi dati sostanziali o da importanti cambiamenti nel contesto generale di attuazione del piano.



Bibliografia consultata

Assalco-Zoomark (2019). XII° edizione - Alimentazione e cura degli animali da compagnia Pet: diritti e possesso responsabile. L'opinione degli italiani. Rapporto.

Carnevali L., Monaco A., Genovesi P. (2020). Analisi e prioritizzazione dei vettori di ingresso delle specie aliene in Italia. Rapporto tecnico.

CBD (2014). Pathways of introduction of invasive alien species, their prioritisation and management. UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1
<https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-18/official/sbstta-18-09-add1-en.pdf>

CENSIS (2019). Il valore sociale del medico veterinari. Rapporto

Davenport, K., Collins, K. 2016. European Code of Conduct on Pets and Invasive Alien Species. Council of Europe, 2016.

Di Silvestre, I. and van der Hoeven S. (2016). The implementation of the Positive List for mammal pets in Belgium: a success story. Report by Eurogroup for Animals, Brussels, Belgium, 20 pp.

De Volder Sofie (2013). "Analysis of national legislation related to the keeping and sale of exotic pets in Europe". Report by Eurogroup for Animals.

Harrower, C.A., Scalera, R., Pagad, S., Schönrogge, K., Roy, H.E. 2020. Guidance for interpretation of CBD categories on introduction pathways. European Union. 80 pp.

Inghilesi Alberto F., E. Tricarico, D. Crosetti, A. Alonzi e L. Carnevali, 2018. Animali da compagnia e specie aliene invasive: codice di condotta europeo. LIFE ASAP. Pubblicazione realizzata nell'ambito dell'Azione B5 del progetto LIFE15GIE/IT/001039 "Alien Species Awareness Program" (ASAP). Pp: 24

Meenken Diederik (2012). Pet Biosecurity in New Zealand: Current state of the domestic pet trade system and options going forward. MPI Information Paper No: 2012/01 prepared for the Ministry for Primary Industries.

Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2010). Pets, Aquarium, and Terrarium Species: Best Practices for Addressing Risks to Biodiversity. Montreal, SCBD, Technical Series No. 48, 45 pages.

Working Group on Invasive Alien Species (2018). Prioritising Pathways of Introduction and Pathway Action Plans.

